

Bruxelles, 15 maggio 2024
(OR. en, de, fr)

Fascicolo interistituzionale:
2021/0106(COD)

9645/24
ADD 1 REV 2

CODEC 1252
TELECOM 172
JAI 742
COPEN 227
CYBER 142
DATAPROTECT 203
EJUSTICE 33
COSI 69
IXIM 127
ENFOPOL 212
RELEX 627
MI 479
COMPET 525

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	PROGETTO DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

Dichiarazione della Francia

La Francia accoglie con favore l'adozione di questo testo innovativo che permetterà di garantire a tutti i cittadini europei un accesso sicuro alle innovazioni rese possibili dall'intelligenza artificiale e che rappresenta il primo elemento costitutivo di una regolamentazione dell'IA a livello mondiale.

Ora che ci accingiamo a entrare nella fase di attuazione del regolamento, la Francia auspica che tale attuazione avvenga in un quadro favorevole allo sviluppo dell'innovazione in Europa, di modo che la suddetta regolamentazione faccia realmente parte di una strategia europea risoluta di sostegno al rafforzamento di un ecosistema europeo di innovazione in materia di IA.

La Francia ribadisce pertanto il proprio sostegno alla dichiarazione formulata dalla Commissione europea in occasione della riunione del Coreper del 2 febbraio 2024, che prevedeva in particolare quanto segue:

- l'istituzione di gruppi di esperti e lo svolgimento di consultazioni con le parti interessate al fine di agevolare l'attuazione congiunta del regolamento insieme alle altre normative settoriali applicabili, al fine di evitare inutili oneri amministrativi o duplicazioni per le nostre imprese;
- l'adozione di un modello di "sintesi sufficientemente dettagliata" dei dati utilizzati per l'addestramento dei modelli di IA per finalità generali e di orientamenti concernenti il relativo utilizzo, così da garantire l'equilibrio tra la tutela del segreto aziendale e l'agevolazione dell'esercizio, da parte dei titolari dei diritti d'autore, dei loro diritti;
- un'attuazione del regolamento che sia flessibile e adeguata alle esigenze future, così da consentire, se del caso, la modifica e l'aggiornamento di tale corpus di norme e al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda i parametri di classificazione applicabili ai modelli di IA per finalità generali.

Dichiarazione dell'Austria

Già dall'inizio dei negoziati l'Austria ha lavorato per regolamentare l'intelligenza artificiale ponendo l'accento sul suo uso sicuro e sui suoi benefici per gli esseri umani. Un atto giuridico di questo tipo deve essere in linea con i diritti fondamentali e umani e deve contribuire a promuovere la fiducia nell'intelligenza artificiale tra gli interessati.

Si osserva che il compromesso in merito al *regolamento sull'intelligenza artificiale* non ha pienamente dissipato alcune delle preoccupazioni dell'Austria in materia di protezione dei dati e diritti dei consumatori. Tali preoccupazioni sono riportate qui sotto.

- Si mette sostanzialmente in discussione la decisione di regolamentare l'ammissibilità e i limiti delle pratiche di applicazione della legge nel quadro di uno strumento di regolamentazione del mercato quale il regolamento sull'intelligenza artificiale. La necessità di ricorrere all'intelligenza artificiale e i rischi a ciò connessi variano considerevolmente a seconda che tale ricorso avvenga in un contesto privato/commerciale oppure nel contesto di attività di contrasto.
- Le eccezioni relative all'uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), sono troppo ampie e non sono in linea con l'interpretazione dell'Austria di un'ingerenza proporzionata nei diritti fondamentali dei cittadini. Riconosciamo l'inclusione nel testo di importanti clausole di salvaguardia durante i negoziati. Tali clausole non sono tuttavia sufficienti a dissipare le preoccupazioni relativamente all'ingerenza nei diritti fondamentali, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei dati personali dei cittadini.
- L'utilizzo di sistemi di identificazione biometrica remota successiva a fini di contrasto rappresenta parimenti una considerevole ingerenza nei diritti fondamentali dei cittadini e sarebbe pertanto stato opportuno inserirlo tra le pratiche (fondamentalmente) vietate elencate all'articolo 5. La loro classificazione come sistemi di IA ad alto rischio non corrisponde al potenziale di rischio connesso all'utilizzo di tali sistemi.
- Sarebbe stato analogamente opportuno inserire tra le pratiche (fondamentalmente) vietate elencate all'articolo 5 l'utilizzo di sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica, in quanto rappresenta una considerevole ingerenza nei diritti fondamentali dei cittadini. La loro classificazione come sistemi di IA ad alto rischio non corrisponde al potenziale di rischio connesso all'utilizzo di tali sistemi.

- L'esenzione dei partecipanti agli spazi di sperimentazione normativa dall'imposizione di sanzioni pecuniarie, prevista dall'articolo 57, paragrafo 12, non è coerente con l'articolo 83 del GDPR, che non prevede tale esenzione in caso di violazioni della protezione dei dati. Nella misura in cui ciò costituisce un titolo esecutivo per le autorità di controllo competenti per la protezione dei dati, tale esenzione è contraria all'articolo 52 del GDPR in quanto le autorità nazionali di controllo devono agire in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, del GDPR e devono essere in grado di decidere in merito all'imposizione di sanzioni pecuniarie in modo del tutto indipendente.
- L'articolo 59, paragrafo 1, prevede un'autorizzazione generale, indiscriminata e orizzontale per il trattamento di dati personali negli spazi di sperimentazione normativa. Dal punto di vista della protezione dei dati, questa disposizione è troppo vaga e non può quindi costituire una base giuridica per il trattamento dei dati. Il riutilizzo dei dati personali raccolti per una finalità specifica in relazione a scopi che non hanno alcun collegamento sostanziale o formale con la finalità iniziale non è in alcun modo prevedibile per l'interessato. Nella misura in cui la disposizione è intesa a essere una forma di "riutilizzo compatibile" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del GDPR, si rileva che l'articolo 59, paragrafo 1, non costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare gli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del GDPR. Inoltre, la disposizione non distingue tra categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del GDPR e altri dati personali. Secondo l'Austria, il trattamento di categorie particolari di dati personali non è consentito sulla base dell'articolo 6, paragrafo 4, del GDPR ed è contrario alla valutazione dei rischi alla base del GDPR.
- L'articolo 59, paragrafo 1, ignora completamente il principio in materia di protezione dei dati relativo alla minimizzazione dei dati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del GDPR, in quanto né l'ambito di applicazione né le categorie di dati personali potenzialmente trattati negli spazi di sperimentazione normativa sono in alcun modo limitati.

- L'autorizzazione a modificare l'allegato III rimane troppo limitata dal punto di vista della politica dei consumatori. Nel caso in cui la Commissione europea dovesse riconoscere che sistemi quali prodotti connessi o assistenti virtuali giustificano la loro inclusione nell'elenco dei sistemi ad alto rischio in conformità dell'allegato III, essi non rientrerebbero nei punti da 1 a 8 dell'allegato III e non potrebbero pertanto essere presi in considerazione.
-